

Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 20 febbraio 2013

D.G. Commercio, turismo e servizi

Circolare regionale 15 febbraio 2013 - n. 8

Comunicazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande, commercio all'ingrosso e commercio su aree pubbliche

Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 6 agosto 2012 n. 147, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, ai fini di un'omogenea applicazione delle stesse sul territorio regionale, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui punti seguenti.

REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI UNA CERCHIA LIMITATA DI PERSONE

L'articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 147/2012 ha riformulato l'alinfa del comma 6 dell'articolo 71, sopprimendo, tra le modifiche apportate, la locuzione «*anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone*».

Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 0264066 del 31 dicembre 2012 ha previsto che, per effetto di tale soppressione, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell'articolo 71 del d.lgs. n. 59/2010 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di persone.

Pertanto non è più richiesto il possesso del requisito professionale ex art. 66 della l.r. n. 6/2012 per le seguenti attività, così come individuate all'art. 68 lettere b), c), f) e g) dalla stessa legge:

- negli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Il requisito professionale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea è già stato eliminato dall'articolo 41 del decreto legge n. 5/2012, convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.

Regione Lombardia provvederà ad adeguare la modulistica SCIA regionale approvata con decreto 18 marzo 2011 n. 2481 e pubblicata sul BURL n. 12 del 22 marzo 2011, serie ordinaria. Sul punto si precisa che, nonostante l'applicazione dell'istituto della SCIA, per i fini di pubblica sicurezza restano salvi i poteri e le prerogative collegati alla licenza di cui all'articolo 86 del TULPS in capo all'autorità e agli operatori di pubblica sicurezza (cfr. circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0219866 del 24 ottobre 2012).

ESERCIZIO CONGIUNTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

L'articolo 8, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 147/2012, modificando l'articolo 26, comma 2 del d.lgs. n. 114/98, dispone l'eliminazione del divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. In particolare, la norma prevede che l'intera superficie di vendita sia presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

Da tale modifica consegue che in caso di esercizio promiscuo delle attività d'ingrosso e dettaglio in un unico locale, l'intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, non essendoci una disciplina specifica per il commercio all'ingrosso, anche in caso di grandi superfici di vendita.

Il rinvio alle disposizioni in materia di commercio al dettaglio deve essere inteso con riferimento al quadro regionale vigente.

Pertanto, qualora siano venduti i prodotti elencati al paragrafo 7.2 della d.g.r. n. 5054/2007 (macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricam-

bi; combustibili; materiali per l'edilizia; legnami), fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. n. 147/2012, la superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio è calcolata nella misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione complessivamente utilizzata per la vendita.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEI MERCATI E NELLE FIERE

Si segnala che è stato approvato il Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'Intesa della conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex articolo 70, comma 5 del d.lgs. n. 59/2010 in materia di concessione di posteggi su aree pubbliche.

I documenti citati (circolari del Ministero e Documento Unitario delle Regioni e province autonome) sono visionabili ai seguenti link:

http://www.commercio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Commercio%2FDetail&c-id=1213279821023&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277011679&pagename=DG_COMMWrapper

http://www.commercio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Commercio%2FDetail&c-id=1213279808679&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277011729&pagename=DG_COMMWrapper

Il direttore generale
Giuseppe Pannuti